



CAPITOLATO – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA

SOPRASOGLIA COMUNITARIA, SETTORI ORDINARI, GESTITA IN MODALITA' TELEMATICA

FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO

CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SACCHI BIODEGRADABILI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

CIG 8425676FC7

NUMERO DI GARA 7869546

Art. 1.....	4
<i>(Premesse ed allegati)</i>	4
Art. 2.....	5
<i>(Oggetto)</i>	5
Art. 3.....	8
<i>(Durata dell'Accordo)</i>	8
Art. 4.....	9
<i>(Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)</i>	9
Art. 5.....	9
<i>(Garanzie)</i>	9
Art. 6.....	10
<i>(Personale)</i>	10
Art. 7.....	11
<i>(Sicurezza)</i>	11
Art. 8.....	11
<i>(Responsabile operativo della fornitura)</i>	11
Art. 9.....	11
<i>(Direttore dell'esecuzione del contratto)</i>	11
Art. 10.....	12
<i>(Consegna della fornitura)</i>	12
Art. 11.....	13
<i>(Verifiche e collaudo della fornitura)</i>	13
Art. 12.....	14
<i>(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)</i>	14
Art. 13.....	14
<i>(Obblighi dell'appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)</i>	14
Art. 14.....	15
<i>(Subappalto)</i>	15
Art. 15.....	17

<i>(Inadempimenti e penali)</i>	17
Art. 16.....	19
<i>(Risoluzione)</i>	19
Art. 17.....	20
<i>(Recesso)</i>	20
Art. 18.....	21
<i>(Divieto di cessione del contratto)</i>	21
Art. 19.....	21
<i>(Cessione del credito)</i>	21
Art. 20.....	21
<i>(Invalidità parziale)</i>	21
Art. 21.....	21
<i>(Corrispettivo)</i>	21
Art. 22.....	22
<i>(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)</i>	22
Art. 23.....	24
<i>(Cauzione Definitiva)</i>	24
Art. 24.....	25
<i>(Clausola codice etico)</i>	25
Art. 25.....	26
<i>(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)</i>	26
Art. 26.....	27
<i>(Documentazione antimafia ed altra documentazione)</i>	27
Art. 27.....	27
<i>(Domicilio contrattuale)</i>	27
Art. 28.....	28
<i>(Riservatezza)</i>	28
Art. 29.....	29
<i>(Trattamento dei dati personali)</i>	29

Art. 30.....	29
<i>(Foro competente)</i>	29
Art. 31.....	29
<i>(Interpretazione del presente contratto)</i>	29
Art. 32.....	30
<i>(Norme di rinvio)</i>	30

Il presente Accordo Quadro (di seguito denominato anche Accordo o contratto) è stipulato in data [●]2020

tra

ERSU S.p.A., Società **con socio unico Retiambiente S.p.A.**, con sede legale in Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo, 22, Codice Fiscale e Partita IVA 00269090460, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “ERSU” o la “Committente”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], CAP [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “appaltatore”)

ERSU e l’appaltatore potranno essere denominati singolarmente Parte e congiuntamente Parti.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Premesse ed allegati)

- 1) Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ERUS ha aggiudicato, con Determina dell’Amministratore Unico n. [●] del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento della fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 2) L’appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione dell’Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario alla fornitura affidata con il presente Accordo, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 3) Le premesse, gli atti elencati di seguito ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato 1) Offerta Tecnica;

- Allegato 2) Offerta Economica;
- Allegato 3) Garanzia definitiva.

Art. 2

(Oggetto)

- 1) Con il presente Accordo ERSU affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione della fornitura di sacchi biodegradabili per la raccolta differenziata con le caratteristiche indicate nelle tabelle che seguono:

Sacco biodegradabile da 10 litri

SACCO BIODEGRADABILE 10 LITRI		
Conformità e certificazioni	UNI EN 13432:2002 (Requisiti per la biodegradabilità e compostabilità)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo sia al sacco prodotto che all'inchiostro utilizzato per la stampa. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	UNI EN 13592:2017 (Requisiti per l'idoneità del sacco per la raccolta differenziata)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	UNI CEN/TS 16295:2012 (Dichiarazione del produttore della materia prima che attesta la presenza di carbonio di origine biologica in misura minima del 30%, il nome e la sigla della materia prima)	Allegare alla Risposta di qualifica dichiarazione del produttore della materia prima relativa al sacco prodotto.
	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 182 ter)	
	Certificazione "OK COMPOST" o equivalente	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	Certificazione "COMPOST HOME" (certificazione rilasciata al produttore della materia prima)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato rilasciato al produttore della materia prima relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
Tipologia di materiale	Materiale biodegradabile e compostabile Assenza di materiale plastico o rigenerato	
Capacità	10 litri (con tolleranza del +/- 3%) - da calcolare in base alla norma UNI EN 13592:2017	
Dimensioni	42 cm x 44 cm con soffietti laterali (con tolleranza del +/- 3%)	
Peso min. sacco	6,5 g (con tolleranza del +/- 5%)	
Resistenza	Al carico e alla caduta libera (prove certificate da laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN 13592:2017, da presentare alla prima fornitura)	
Colore sacco	Semitrasparente / Neutro opalino	
Stampa	PROGETTO ERSU (su un lato) Logo ERSU S.p.A. Descrizione del rifiuto SUL SOFFIETTO LATERALE Marchio del produttore N. licenza d'uso della materia prima rilasciata alla ditta concorrente, con marca e tipo materia prima utilizzata Marchio "OK COMPOST" o equivalente Riferimento norma UNI EN 13432:2002 Periodo di produzione (n. settimana/anno)	Allegato 4 "Progetto di stampa" alla documentazione di gara
Colore stampa	Marrone PANTONE 7518C	
Confezionamento	Sacco senza legaccio Saldatura sacco: a piattina, antigoccia Sacchi in rotoli continui con fascetta di carta gommatata Pezzi per rotolo: 20 Pezzi per cartone: 2.700; Pezzi per bancale: 151.200 Cartoni sovrapponibili, di dimensioni e peso tali da consentire la movimentazione manuale dei carichi, foderati interamente con film di polietilene per una maggiore protezione dei sacchi Su ogni cartone deve essere indicato: nome del produttore, tipologia, dimensioni e capacità del sacco, n. di sacchi per cartone, periodo di produzione (n. settimana/anno) Bancali europallet a perdere, cm 100x120, con rivestimento esterno dei cartoni con film di polietilene (h max del bancale da terra 180 cm) Su ogni bancale deve essere applicato un cartello sui 4 lati con indicato: nome del produttore, tipologia, dimensioni e capacità del sacco, n. di sacchi per bancale, periodo di produzione (n. settimana/anno)	
Garanzia obbligatoria	12 mesi	E' oggetto di punteggio l'estensione oltre il periodo minimo di 12 mesi

Sacco biodegradabile da 120 litri

SACCO BIODERGRADABLE 120 LITRI		
Conformità e certificazioni	UNI EN 13432:2002 (Requisiti per la biodegradabilità e compostabilità)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo sia al sacco prodotto che all'inchiostro utilizzato per la stampa. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	UNI EN 13592:2017 (Requisiti per l'idoneità del sacco per la raccolta differenziata)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	UNI CEN/TS 16295:2012 (Dichiarazione del produttore della materia prima che attesta la presenza di carbonio di origine biologica in misura minima del 30%, il nome e la sigla della materia prima)	Allegare alla Risposta di qualifica dichiarazione del produttore della materia prima relativa al sacco prodotto.
	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 182 ter)	
	Certificazione "OK COMPOST" o equivalente	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
	Certificazione "COMPOST HOME" (certificazione rilasciata al produttore della materia prima)	Allegare alla Risposta di qualifica copia del certificato rilasciato al produttore della materia prima relativo al sacco prodotto. A pena di esclusione non sono ammesse dichiarazioni sostitutive o autodichiarazioni.
Tipologia di materiale	Materiale biodegradabile e compostabile Assenza di materiale plastico o rigenerato	
Capacità	120 litri (con tolleranza del +/- 3%) - da calcolare in base alla norma UNI EN 13592:2017	
Dimensioni	90 cm x 120 cm con soffietti laterali (con tolleranza del +/- 3%)	
Peso min. sacco	40 g (con tolleranza del +/- 4%)	
Resistenza	Al carico e alla caduta libera (prove certificate da laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN 13592:2017, da presentare alla prima fornitura)	
Colore sacco	Semitrasparente / Neutro opalino	
Stampa	PROGETTO ERSU (su un lato) Logo ERSU S.p.A. Descrizione del rifiuto SUL SOFFIETTO LATERALE Marchio del produttore N. licenza d'uso della materia prima rilasciata alla ditta concorrente, con marca e tipo materia prima utilizzata Marchio "OK COMPOST" o equivalente Riferimento norma UNI EN 13432:2002 Periodo di produzione (n. settimana/anno)	Allegato 4 "Progetto di stampa" alla documentazione di gara
Colore stampa	Marrone PANTONE 7518C	
Confezionamento	Sacco senza legaccio Saldatura sacco: a piattina, antigoccia Sacchi in mazze imbustate in busta in polietilene Pezzi per mazza: 20 Pezzi per cartone: 500; Pezzi per bancale: 28,000 Cartoni sovrapponibili, di dimensioni e peso tali da consentire la movimentazione manuale dei carichi, foderati interamente con film di polietilene per una maggiore protezione dei sacchi Su ogni cartone deve essere indicato: nome del produttore, tipologia, dimensioni e capacità del sacco, n. di sacchi per cartone, periodo di produzione (n. settimana/anno) Bancali europallet a perdere, cm 100x120, con rivestimento esterno dei cartoni con film di polietilene (h max del bancale da terra 180 cm) Su ogni bancale deve essere applicato un cartello sui 4 lati con indicato: nome del produttore, tipologia, dimensioni e capacità del sacco, n. di sacchi per bancale, periodo di produzione (n. settimana/anno)	
Garanzia obbligatoria	12 mesi	E' oggetto di punteggio l'estensione oltre il periodo minimo di 12 mesi

- 2) Il progetto di stampa dei sacchi (Allegato n. 4 ai documenti di gara) potrà subire variazioni, nel corso di validità del presente dell'Accordo Quadro, in virtù del prossimo avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte del medesimo gestore.
- 3) I quantitativi stimati dell'appalto sono i seguenti, salvo l'applicazione dell'art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	STIMA QUANTITATIVI ANNUALI	STIMA QUANTITATIVI TRIENNIO
Sacco bio da 10 litri	Sacco bio da 10 litri litri per la raccolta differenziata per le utenze domestiche	8.900.000	26.700.000
Sacco bio da 120 litri	Sacco bio da 120 litri litri per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche	200.000	600.000

Trattandosi di Accordo Quadro la fornitura di sacchi sarà richiesta nelle quantità e nelle tipologie di cui ERSU avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.

- 4) Per la disciplina di dettaglio delle forniture oggetto del presente Accordo si rimanda agli articoli del presente Accordo ed all'“Offerta Tecnica” presentata dall'appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche qualora non materialmente allegata.

Art. 3

(Durata dell'Accordo)

- 1) L'Accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data del primo ordine da parte di ERSU.
- 2) ERSU rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto, allorché:
 - a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
 - b) ERSU per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana.

- c) Gli enti regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi, indipendentemente dalla volontà di ERSU, che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali.
- d) Gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana, indipendentemente dalla volontà di ERSU, comportino variazioni ritenute essenziali al presente Accordo Quadro.
- e) In virtù del prossimo avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte dal medesimo gestore.

Nell'ipotesi a) l'appaltatore sarà comunque tenuto ad eseguire la prestazione e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento della fornitura medesima e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per la fornitura effettivamente effettuata fino alla data di subentro del terzo gestore. Nelle ipotesi b), c), d) e e) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

- 3) L'appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Accordo è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 4

(Modifica del contratto durante il periodo di efficacia)

- 4) Ai sensi dell'art. 106 rubricato Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare in particolare le disposizioni del c. 12 di detto articolo.

Art. 5

(Garanzie)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).
- 2) La fornitura dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 rubricato *Garanzia per i vizi della cosa venduta* codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata (art. 1497 rubricato *Mancanza di qualità* codice civile), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex art. 1512 rubricato *Garanzia di buon funzionamento* codice civile).
- 3) La garanzia contrattuale deve coprire la fornitura per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna della tranche, senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte della fornitura. È oggetto di attribuzione di punteggio l'estensione della garanzia oltre il periodo minimo di 12 (dodici) mesi.
- 4) Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

Art. 6

(Personale)

- 1) Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si

svolge il servizio. L'appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'appalto.

- 2) In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto, accertata da ERSU e/o segnalata dagli Enti competenti, ERSU sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'appaltatore possa opporre eccezione ad ERSU, né avere titolo al risarcimento danni. L'appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta di ERSU, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.
- 3) L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore di ERSU per la risoluzione immediata del contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Art. 7

(Sicurezza)

- 1) L'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

Art. 8

(Responsabile operativo della fornitura)

- 1) L'appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]
- 2) Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile [●]
- 3) In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Art. 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

- 1) ERSU nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

- 2) ERSU si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'appaltatore.

Titolo II

SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' OPERATIVE

Art. 10

(Consegna della fornitura)

- 1) La consegna deve avvenire entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni solari dall'emissione dell'ordine da parte di ERSU S.p.A.
- 2) Ai fini dell'applicazione di eventuali penali vale solo ed esclusivamente la data dell'ordine scritto.
- 3) La consegna deve essere eseguita, a cura e spese dell'appaltatore presso la sede di ERSU di Via della Pieve snc – Massarosa (LU).

La consegna della merce deve avvenire, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

L'appaltatore si obbliga a comunicare almeno 48 h prima, la data esatta della consegna del materiale al fine di poter garantire la presenza di personale e mezzi.

- 4) Per consegna si intende l'operazione di consegna dei beni forniti (con mezzi propri dell'appaltatore) presso le aree indicate dagli addetti di ERSU, rimanendo a carico di quest'ultima la successiva movimentazione e scarico a terra della merce con propri mezzi (muletto) e personale.
- 5) Sono a carico dell'appaltatore, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto ed ogni altro onere per la fornitura.

Al momento della consegna i sacchi biodegradabili dovranno essere a norma di legge in tutte le loro parti.

- 6) L'appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto dell'Accordo è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla

normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 11

(Verifiche e collaudo della fornitura)

- 1) La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. 10 ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Accordo all'art. 2.
- 2) Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna, in particolare, gli addetti controlleranno che:
 - i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
 - che la merce corrisponda a quanto ordinato;
 - la fornitura sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti / difformità / imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
 - la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. 10 del presente Accordo.

Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, ERSU si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato e la merce non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso ERSU applica le penalità previste nel successivo art. 15 per i giorni di ritardata consegna.

- 3) Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, ERSU si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. collaudo) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. 2 del presente Accordo.

- 4) In sede di collaudo ERSU si riserva altresì la facoltà di richiedere all'appaltatore di eseguire una prova di resistenza per verificare il rispetto del requisito normativo. La prova sarà a cura dell'appaltatore.
- 5) In assenza di contestazioni scritte da parte di ERSU circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. collaudo positivo), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da ERSU, senza necessità di alcuna formalità.
- 6) In caso di esito negativo del collaudo (cd. collaudo negativo) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, o dalle prove risultanti dai laboratori incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel contratto, ERSU ne dà comunicazione scritta via PEC e l'appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso ERSU, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. 15.

Decorsi inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, ERSU si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16 e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. 15.

Art. 12

(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

- 1) L'appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato di ERSU, in quanto la società è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Titolo III

VICENDE CONTRATTUALI

Art. 13

(Obblighi dell'appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)

- 1) L'appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'appaltatore dichiara sin da ora di disporre, durante tutto il periodo di vigenza contrattuale, di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 2) L'appaltatore deve inoltre garantire la qualità della merce oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice civile, l'appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.
- 3) In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa, l'appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta di ERSU; in caso contrario ERSU si vedrà costretta a rivolgersi ad altre Ditte addebitando all'appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.
- 4) Si applicano gli artt. 15 e 16 del presente Accordo.

Art. 14

(Subappalto)

- 1) L'appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)

2) Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ERSU dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite. A tal fine si precisa che:

- la fattura deve essere inviata ad ERSU direttamente dall'appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto all'art. 21, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

3) L'appaltatore si obbliga a:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso ERSU almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- trasmettere ad ERSU:
 - ✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso ERSU, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16;
 - ✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del D.Lgs. 159 del 2011);
 - ✓ copia autentica del contratto;

- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

4) L'appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15

(Inadempimenti e penali)

- 1) Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Accordo, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Accordo, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.
- 2) Nel caso in cui l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, ERSU si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:
 - in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 10 o nell'ipotesi di cui all'art. 11 punto 2 del presente Accordo, ERSU applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 100,00 (euro cento virgola zero zero) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 (quindici) giorni solari e consecutivi senza che l'appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, ERSU si riserva, oltre al diritto di applicare le penali sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

- in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art. 11 punto 6 del presente contratto (cd. collaudo negativo), ERSU applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari ad € 100,00 (euro cento virgola zero zero) per ogni giorno solare consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dal termine in cui l'appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; ERSU si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16;
 - nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, ERSU si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, ERSU si riserva - in pieno diritto e senza formalità - l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;
 - per ogni altra inadempienza o violazione del presente contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro cento virgola zero zero) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero).
- 3) E' comunque fatto salvo il diritto di ERSU alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.
 - 4) In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, ERSU ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.
 - 5) La penale è comunicata all'appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

- 6) E' facoltà di ERSU compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Art. 16

(Risoluzione)

- 1) Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, ERSU ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:
- a) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - b) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo di ERSU incaricato del controllo;
 - c) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'appaltatore senza alcuna comunicazione ad ERSU;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità dell'appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
 - e) abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'appaltatore;
 - f) violazione del divieto di cessione del contratto o delle modalità di cessione del credito di cui al presente contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal contratto;
 - g) subappalto non autorizzato da ERSU o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia;
 - h) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di ERSU;
 - i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti da ERSU, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati da ERSU e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;

- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di ERSU e rifiuto di collaborazione;
 - k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative;
 - l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
 - m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - n) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - o) in virtù del prossimo avvio dell'attività del gestore unico Retiambiente S.p.A. ed in attuazione di determinazioni assunte del medesimo gestore;
 - p) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.
- 2) In ogni caso di risoluzione ERSU, oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.
- 3) ERSU si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
- 4) Anche in caso di risoluzione l'appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo operatore economico.

Art. 17

(Recesso)

- 1) Ai sensi dell'art. 1373 codice civile ERSU ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 (trenta) giorni naturali antecedenti la data del recesso.
- 2) Qualora ERSU receda dal contratto, all'appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto.

Art. 18

(Divieto di cessione del contratto)

- 1) E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.
- 2) Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà di ERSU di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Art. 19

(Cessione del credito)

- 1) La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 20

(Invalidità parziale)

- 1) L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le Parti. Verificandosi tale ipotesi, le Parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Titolo IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21

(Corrispettivo)

- 1) Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo, ERSU riconosce all'appaltatore per la fornitura di ciascun sacco biodegradabile il seguente prezzo, oltre iva in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 - ter DPR 633/72.
- 2) Il prezzo offerto è fisso e invariabile e si intende al netto del ribasso percentuale comprensivo di tutte le spese relative al trasporto, al collaudo, alla consegna, alle relative imposte ed ogni altro onere e spesa per la fornitura.

TIPOLOGIA	PREZZO SINGOLO SACCO €/CAD IVA ESCLUSA
Sacco biodegradabile 10 litri	€ [.]
Sacco biodegradabile 120 litri	€ [.]

L'appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da ERSU, riportando in essa la tipologia ed il quantitativo consegnato.

Art. 22

(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

- 1) Le fatture devono essere emesse dall'appaltatore in ottemperanza all'obbligo della "fatturazione elettronica" (l. 205 del 27/12/2017 - legge di bilancio 2018); il codice univoco di riferimento è il seguente: MZO2A0U (0 è un numero). L'appaltatore deve inviare una copia di cortesia ad ERSU al seguente indirizzo di posta elettronica: ragioneria@ersu.it.
- 2) Ogni fattura dovrà essere intestata ad ERSU S.p.A., Via Pontenuovo, 22 55045 Pietrasanta (LU) CF e PI 00269090460 e riportare il CIG assegnato alla presente procedura di gara 8425676FC7. La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui ERSU non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.
- 3) Le fatture emesse dall'appaltatore sono pagate entro 60 (sessanta) giorni data fattura bonificando sul conto corrente indicato al successivo punto 6.
- 4) I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'appaltatore dichiara che:
 - ✓ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:
 - Codice Fiscale Impresa _____ ;
 - (Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):
 - Nome e cognome socio _____ C.F. _____

- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

✓ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

- Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
- Codice azienda INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
- CCNL applicato: _____.

5) In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

ERSU, al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

6) Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore ed ERSU riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'appaltatore il CIG 8425676FC7. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

a) comunica ad ERSU che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

c) si obbliga a comunicare ad ERSU gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010;

e) si obbliga a dare immediata comunicazione ad ERSU ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lucca, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 7) È facoltà di ERSU compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di ERSU.
- 8) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: 8425676FC7.

Art. 23

(Cauzione Definitiva)

- 1) A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che ERSU dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'appaltatore presta, in favore di ERSU, la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. (vd. Allegato 3) [●]).

- 2) ERSU può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
- 3) L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di ERSU senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a ERSU, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.
- 4) Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da ERSU sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, ERSU si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.
- 5) La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ERSU.
- 6) La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.
- 7) In ogni caso compete ad ERSU un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
- 8) Nel caso in cui, per qualunque motivo, ERSU dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Titolo V

DISPOSIZIONE FINALI

Art. 24

(Clausola codice etico)

- 1) L'appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
 - ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs. 231/2001 contemplati;
 - ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
 - ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
 - ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 a carico di ERSU, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.
- 2) L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima ERSU a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 25

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

- 1) L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi generali illustrati nel capitolo 1 del codice etico di ERSU. Quest'ultimo è pubblicato sulla sezione "Società trasparente" del sito Internet di ERSU.
- 2) L'appaltatore si impegna a non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D.Lgs. 231/2001.
- 3) Nel contratto di appalto sarà contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.
- 4) Per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 26

(Documentazione antimafia ed altra documentazione)

- 1) In materia di documentazione antimafia il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'appaltatore presso la Prefettura competente, il presente contratto è risolto di diritto ed ERSU provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.
- 2) Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:
 - ✓ esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
 - ✓ fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.Resta inteso che in tali ipotesi ERSU provvede ai conseguenti adempimenti di legge.
- 3) In tale ipotesi l'appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per ERSU.
- 4) Resta salvo il diritto di ERSU al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 27

(Domicilio contrattuale)

- 1) Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
ERSU S.p.A.	
Via Pontenuovo, 22	Via
55045 Pietrasanta (LU)	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax: 0584/282230	Telefax:
PEC: ersu@postecert.it	PEC:

- 2) Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.
- 3) Ogni comunicazione e notificazione all'appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 28

(Riservatezza)

- 1) L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite da ERSU all'appaltatore per l'esecuzione del contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.
- 2) L'appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti da ERSU esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.
- 3) Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per ERSU: [●] ;

- per l'appaltatore: Sig. [●].

- 4) Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di ERSU prima che fossero forniti dall'appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del contratto.
- 5) Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, ERSU, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'appaltatore, può

applicare una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta virgola zero zero) per ciascuna violazione.

Art. 29

(Trattamento dei dati personali)

- 1) Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Art. 30

(Foro competente)

- 1) Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra ERSU e l'appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Lucca.

Art. 31

(Interpretazione del presente contratto)

- 1) Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.
- 2) Con la sottoscrizione dell'Accordo, l'appaltatore dichiara:
 - a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
 - b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto e dagli altri documenti di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
 - c) di impegnarsi ad eseguire il contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
 - d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

- 3) In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 32

(Norme di rinvio)

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile, alle disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per ERSU S.p.A.
[●] (carica)
[●] (nome)

Per l'Appaltatore
[●] (carica)
[●] (nome)